



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

ORIGINALE

Determinazione

n. 1207 del 01/09/2023

Unità organizzativa: SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

Oggetto: P.E. N. 607-PA/2022. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AREA TU20 IN LOCALITÀ SAN MARTINO – NUOVA ELABORAZIONE. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA.

Visti:

- la direttiva Europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
- la Legge Regionale Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni contenente “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, “Norme per il governo del territorio”;
- il Piano Strutturale vigente;
- il Regolamento Urbanistico vigente.

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 06.09.2012 “Adempimenti e competenze in materia di VAS ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio – modifiche alla Del. G.C. n° 173 del 14.10.2010 in relazione all’entrata in vigore della L.R.T. 06/2012” che ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., individua il “Nucleo Unificato di Valutazione e Verifica” costituito dai tre membri della Commissione Comunale per il Paesaggio (quali esperti per il paesaggio) e la Direzione LL.PP. e Ambiente (quale ufficio che gestisce la materia ambientale e a cui sono attribuibili le competenze in materia di VAS) in qualità di Autorità Competente;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 02.11.2021 “Competenze in materia di V.I.A. ai sensi della L.R. 12 febbraio 2010 n. 10.” il “Nucleo Unificato di Valutazione e Verifica”, costituito dai tre membri della Commissione Comunale per il Paesaggio (quali esperti per il paesaggio) e la Direzione LL.PP. e Ambiente (quale ufficio che gestisce la materia ambientale e a cui sono attribuibili le competenze in materia di VIA, viene nominato Autorità Competente per i procedimenti di VIA;
- in data 06.07.2023, con prott. nr. da 11169 a 11176 compresi, il Proponente ha trasmesso al Comune di Monteriggioni il Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS relativo al P.U.A. in oggetto, rielaborato tenendo conto della conclusione della precedente Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Determinazione di codesta Autorità Competente in materia di V.A.S. e V.I.A. nr. 582 del 02/05/2023.
- In data 20/07/2023, con prot. nr. 11996, sono state avviate le consultazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 5 c.3 e dell’art. 22 della L.R. 10/2010 con i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, gli enti gestori di servizi e i comuni limitrofi, di seguito elencati:
 - Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio
 - Regione Toscana - Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
 - Regione Toscana - Settore Ambiente e Energia

- Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore
- Amministrazione Provinciale di Siena - Settore Assetto del Territorio
- Amministrazione Provinciale di Siena - Settore Ambiente
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Autorità Idrica Toscana
- ARPAT – Dipartimento Siena
- Azienda U.S.L. di Siena
- ATO Rifiuti Toscana Sud
- Consorzio 3 Medio Valdarno
- Consorzio 6 Toscana Sud
- Acquedotto del Fiora S.p.A.
- Centria srl Siena
- ENEL Distribuzione S.p.A.
- TERNA S.p.A.
- TELECOM ITALIA
- Unione dei Comuni della Val di Merse
- Comune di Poggibonsi
- Comune di Castellina in Chianti
- Comune di Castelnuovo Berardenga
- Comune di Siena
- Comune di Sovicille
- Comune di Casole d'Elsa
- Comune di Colle di Val d'Elsa

Considerato che sul sito istituzionale del Comune di Monteriggioni a partire dal 19.09.2023 sono stati pubblicati e resi disponibili gli elaborati progettuali e il Documento preliminare di verifica assoggettabilità a VAS della nuova elaborazione della proposta di P.U.A. in oggetto.

Dato atto che:

A seguito delle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti gestori di servizi sono pervenuti, in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., i seguenti pareri:

- **Consorzio 6 Toscana Sud** Prot. 12635 del 01/08/2023, che sinteticamente riporta “... *Si Comunica che la zona oggetto della richiesta non ricade nel comprensorio di bonifica di competenza del Consorzio 6 Toscana Sud ai sensi della L.R. n.79/2012 e s.m.i ...*”;
- **Autorità Idrica Toscana** - Prot. 12856 del 03/08/2023, che sinteticamente riporta “...*Preso atto dei contenuti del Piano Attuativo in oggetto riportati negli elaborati “Relazione illustrativa” e “Verifica di assoggettabilità a VAS”, redatti dal proponente a supporto del procedimento in oggetto, in relazione a quanto previsto dall’art.157 del D.Lgs 152/2006 in merito alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, richiamai i contenuti del nostro precedente contributo prot. AIT n. 5047/2023 (nel quale si richiamavano inoltre le indicazioni riportate nella nota del Gestore del SII Acquedotto del Fiora S.p.a. prot. n.9064/2023, in atti AIT prot. n.4154/2023), si chiede di verificare attentamente con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, l’effettiva “disponibilità” dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi prospettati dalla variante in questione e, in tal senso, si invita a valutare le relative opere di urbanizzazione, compreso l’adeguamento delle esistenti ove necessario. Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, si ricorda che l’area di intervento non ricade all’interno o in prossimità delle “zone di rispetto” delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, attualmente definite con il criterio “geometrico” di cui ai commi 3 e 4 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006. Al fine di tutelare quantitativamente la risorsa idrica, per quel che riguarda gli interventi previsti, si richiamano le limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.*”;
- **S.A.B.A.P. per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo** – Prot. 13413 del 11/08/2023, che sinteticamente riporta “...*L’intervento di cui in oggetto, già nella sostanza esaminato in una precedente procedura di VAS, con esito negativo e che, per quanto consta, ha prodotto impugnazione ad oggi pendente davanti al TAR TOSCANA, prevede per l’Area TU 20 – Località S. Martino, coerentemente con l’art. 55 – U.T.O.E.: Centri del Sistema Urbano Provinciale di P.S., una espansione dell’edificato della frazione, che di fatto si posiziona in esterno al perimetro del territorio urbanizzato, ad occupare una fascia in versante attualmente inclusa nel paesaggio agrario circostante l’insediamento. In aggiunta a detta lottizzazione, il TU propone la realizzazione di un asse viario: San Martino-Fornacelle. Come già evidenziato nelle comunicazioni relative al precedente procedimento, esso ricade in un ambito*

interessato dalla disciplina diretta di tutela ai sensi della Parte III del Codice con D.M. 04/03/1966 –GU 56/1966 - Le zone site nel territorio del Comune di Monteriggioni (Siena) dette Tognazza e Fontebecci con la seguente motivazione: le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché costituendo un caratteristico brano del paesaggio senese dolcemente ondulato dell'alternarsi delle verdi colline punteggiate dalle macchie scure dei cipressi, dai rustici poderi e dalle antiche ville; formano una serie di quadri naturali di notevole bellezza, godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico ed in particolare dalle statali Cassia e Chiantigiana.

CONSIDERATO che nella Struttura antropica presente nella citata Scheda relativa al D.M. 04/03/1966 si riporta quanto di seguito:

Dalla metà del Novecento la Via Cassia nel tratto che collega Siena con Monteriggioni ha funzionato come uno dei principali assi di espansione urbana a nord della città. Si tratta di processi di urbanizzazione avvenuti in modo episodico che hanno inglobato il sistema storico insediativo creando una sorta di “periferia anonima” lungostrada, formata da nuclei urbani pressoché continui, tra loro indipendenti, caratterizzati da una forte varietà tipologica e architettonica (villette, condomini, capannoni industriali, supermercati), con scarsa presenza di servizi, che tende a diffondersi anche sui versanti collinari di maggiore panoramicità. A ovest della Via Cassia sono maggiormente presenti aree produttive (Tognazza), mentre aumenta il carattere residenziale avvicinandosi a Siena e sulla Via Chiantigiana (come ad esempio Belverde).

Il passaggio della superstrada Firenze-Siena con il suo raccordo e il nuovo sistema di svincoli accompagnati da nuovi tracciati viari (come ad esempio la tangenziale nordovest di Siena che qui si raccorda alla via Cassia e Chiantigiana), creano un ulteriore senso di disordine all'area.(...) Sono inoltre presenti orti, oliveti e piccole vigne in prossimità delle residenze. Tendenza alla colonizzazione da parte delle aree boscate nelle aree marginalizzate dal passaggio delle infrastrutture e dai processi di urbanizzazione.

CONSIDERATO che il Comune di Monteriggioni ha avviato il procedimento di verifica e conformazione al PIT/PPR degli strumenti di controllo del territorio, nell'ambito del quale deve essere definito in modo puntuale il perimetro del territorio urbanizzato, del quale l'intervento di cui in oggetto costituisce uno “smarginamento”;

CONSIDERATO che la proposta in esame, come rilevato anche nella precedente soluzione, sottoposta a questo ufficio, ed oggetto di parere negativo, modifica il perimetro del tessuto urbanizzato in maniera significativa, e risulta poco coerente con la Direttiva 3.b.3. Riconoscere la struttura insediativa storica di crinale, in particolare legata alla Via Cassia e alla Via Chiantigiana, i caratteri morfologici, tipologici, architettonici e la rilevanza visiva e identitaria nel contesto paesaggistico con particolare attenzione alla gerarchia dei centri urbani maggiori e minori, nelle loro interrelazioni e nel rapporto figurativo con il territorio aperto.

CONSIDERATE le Prescrizioni dettate nella Scheda di D.M. 04/03/1966 al Punto 3.c.5. Gli interventi che prevedono la realizzazione di nuovi completamenti edilizi sono ammessi a condizione che:

- mantengano e riqualifichino i contesti interessati dall'intervento, evitando la modifica dei caratteri connotativi della trama viaria, del patrimonio edilizio, dei manufatti che costituiscono valore storicoculturale;*
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);*
- siano coerenti con i caratteri morfologici del paesaggio,*
- sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità;*
- riqualifichino le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe all'area di intervento, privilegiando il mantenimento delle pratiche agricole, garantendo la connessione delle aree verdi interne e/o a margine dell'edificato con la struttura di impianto rurale presente o da ripristinare.*

CONSIDERATO che dal territorio del comune di Monteriggioni provengono numerose e importantissime testimonianze archeologiche che interessano un arco cronologico che va dalla Preistoria al Medioevo e tenuto conto in particolare che la Località San Martino in oggetto è inserita nell'areale di riferimento per la necropoli etrusca di Pian del Lago, circondata dai ritrovamenti di Poggiolo, Pieve al Poggiolo, i Colli, Chiocciola Podere Casale, Santa Colomba e Strada del Ferratore (V. Acconcia, Paesaggi Etruschi in terra di Siena, BAR Int. Series 2422, Oxford 2012, pp.48, 49, p. 350, Tav. 12);

CONSIDERATO che la relazione di inquadramento archeologico redatta dal Dott. Lorenzo Marasco nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al procedimento di VAS precedente e ripetibile per quello in oggetto ha evidenziato, stante la scarsa disponibilità di dati per l'areale territoriale in oggetto, “un potenziale archeologico consistente per tutto il comprensorio di contatto tra l'area di Siena/Pian del Lago e quella di Monteriggioni/Val d'Elsa”;

CONSIDERATO che la proposta di cui in oggetto, sia pure modificata e diversamente articolata, in parziale recepimento dei motivi ostativi del precedente procedimento di VAS, già citato, allarga e modifica il perimetro del tessuto urbanizzato in maniera significativa, andando ad interessare il territorio aperto proponendo un ampliamento della “campagna urbanizzata”;

CONSIDERATO che in ogni caso l'intervento, pur nella sua rielaborazione progettuale a scala territoriale, incide e propone in un quadro per il quale sono necessarie le verifiche di coerenza a scala territoriale con gli indirizzi di tutela del paesaggio;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che l'intervento in oggetto sia da assoggettare a VAS e, per quanto di competenza archeologica si richiede che l'intervento in oggetto sia sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui all'Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 il cui iter deve necessariamente essere concluso prima dell'affidamento dei lavori.

Si evidenziano fin da ora inoltre le seguenti criticità:

- La proposta presentata non è in riduzione della volumetria, così come richiesto nel verbale della seduta conclusiva della conferenza ai sensi dell'art. 23 del PIT;
- Il layout di progetto non ha recepito le osservazioni circa la gerarchia delle sedi viarie, esplicitata nelle precedenti sedute di conferenza paesaggistica;
- Le tipologie edilizie scelte (casa in linea e a schiera) dovrebbero essere omologate ad una sola, e nello specifico si suggerisce di utilizzare solo la schiera, per evitare la replica del modello residenziale della siedlung (come nelle aree limitrofe) incongruo nel contesto.”;
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale** Prot. 13666 del 17/08/2023, che, sinteticamente, riporta “...Con riferimento al PGR, si segnala in particolare che l'area in oggetto **non ricade in aree a pericolosità da alluvione**;

...

Con riferimento al PAI, si segnala in particolare che l'area in esame ricade in prevalenza (edifici in progetto e maggior parte delle sistemazioni esterne), **in area classificata a pericolosità da frana media PF2**, ove ai sensi dell'articolo 12 del PAI sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.

Si fa presente che una piccola porzione finale delle sistemazioni esterne a verde più a sud ricade **in area classificata a pericolosità da frana elevata PF3**: ai sensi dell'articolo 11 del PAI i nuovi interventi nelle aree PF3 (nuova edificazione di volumi) sono consentiti previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino.

Anche una piccolissima porzione ad ovest delle opere in progetto, costituite da sistemazioni esterne, ricade **in area classificata a pericolosità da frana moderata PF1**: ai sensi dell'articolo 11 del PAI non sono previsti condizionamenti specifici per gli interventi.

Per quanto sopra esposto, si rileva la necessità di verificare la coerenza del quadro conoscitivo del piano urbanistico in oggetto anche con il succitato Progetto PAI Dissesti geomorfologici adottato, ancorché non vigente.

...

il Piano di Gestione delle Acque individua la presenza di:

- **Corpo Idrico Superficiale TORRENTE STAGGIA MONTE** che presenta stato ecologico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e stato chimico buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono);

- **Corpo Idrico Sotterraneo CARBONATICO DELLA MONTAGNOLA SENESE E PIANA DI ROSIA** che presenta stato quantitativo buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono) e stato chimico buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono).

Si ricorda che il Piano Attuativo in oggetto dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Con riferimento al Piano di Bilancio Idrico del bacino del fiume Arno si segnala che sull'area in esame sono presenti:

- **Interbacino a deficit idrico superficiale elevato “C3”** (ai sensi dell'art. 22 delle norme di PBI).

Pertanto, eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI.

Nel caso in cui l'intervento previsto dallo strumento urbanistico in esame richieda il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che per lo stesso in fase attuativa dovrà essere acquisito il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006.”;

- **Azienda USL Toscana Sud-Est Dipartimento di Prevenzione U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione zona Senese.** Prot. 13708 del 18/08/2023, che sinteticamente riporta “...**CONCLUSIONE**

Si prende atto delle motivazioni sopra riportate e si ribadisce che, per quanto di nostra competenza, non ci siano

impatti sulla salute umana e ambientale tali da impedire i lavori. Quindi, si esprime parere favorevole al procedimento in oggetto.”;

• **Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia. Settore V.I.A. V.A.S.** Prot. 13900 del 22/08/2023, che sinteticamente riporta “...Tutto ciò premesso si evidenziano le seguenti criticità:

1) *dal punto di vista paesaggistico e con specifico riferimento alla scheda del D.M. del 04/02/1966 e alla coerenza con i contenuti disciplinari del PIT-PPR:*

• *la proposta in oggetto va ad interessare il territorio aperto e appare in contrasto con gli indirizzi di tutela del paesaggio e delle qualità presenti e riconoscibili provvedimento di tutela del 1966. La proposta si configura come uno “smarginamento” e non sembra armonizzarsi con i caratteri connotativi del luogo nella sua articolazione progettuale. In particolare la soluzione progettuale proposta, che modifica il perimetro del tessuto urbanizzato in maniera significativa, risulta poco coerente con la Direttiva 3.b.3. Riconoscere la struttura insediativa storica di crinale, in particolare legata alla Via Cassia e alla Via Chiantigiana, i caratteri morfologici, tipologici, architettonici e la rilevanza visiva e identitaria nel contesto paesaggistico con particolare attenzione alla gerarchia dei centri urbani maggiori e minori, nelle loro interrelazioni e nel rapporto figurativo con il territorio aperto;*

• *la previsione non appare inoltre del tutto coerente con le direttive 1.2 e 1.9 della Scheda d’Ambito al fine del perseguimento dell’Obiettivo di qualità n.1. Si dovrebbero quindi studiare e valutare delle alternative progettuali volte a limitare la trasformazione anche in riduzione delle superfici edificatorie indicate dal RU, al fine di garantire maggiore compatibilità con la morfologia dei luoghi, in modo da poter conseguire una ricucitura/riconfigurazione del paesaggio urbano di margine in attuazione delle direttive della scheda d’ambito richiamata e in coerenza con il provvedimento di tutela.*

2) *Presa visione delle NTA, Art. 16 - Criteri bioclimatici ed ecologici, riguardo ai criteri e misure di risparmio idrico si chiede di dare attuazione e rendere coerenti le norme del PUA a quanto indicato all’art.11 del Regolamento Regionale 29/R del 26/05/2008.*

In conclusione, considerato che non è possibile escludere impatti significativi in relazione alla componente paesaggio, al fine di valutare la proposta alternativa maggiormente sostenibile, si ritiene opportuno assoggettare il piano attuativo in oggetto alla VAS.

Si invita pertanto l’Autorità Competente a prendere in considerazione quanto sopra evidenziato ai fini della decisione, contenuta nel provvedimento di verifica, di escludere o assoggettare il Piano attuativo alla VAS. Si ricorda che le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell’autorità procedente e dell’autorità competente.”.

Visto altresì il verbale dell’Autorità Competente in materia di VAS e VIA della seduta del 30.08.2023, depositato presso l’Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive del Comune di Monteriggioni ed il parere espresso in detta sede, che recita “**Il Nucleo Unificato Comunale, alla luce dei contributi pervenuti, ritiene che la nuova elaborazione della proposta di Piano Attuativo per il comparto TU20, sia da assoggettare a VAS, con le seguenti motivazioni:**

- *Per quanto evidenziato dalla S.A.B.A.P. con il proprio contributo in data 11/08/2023 prot. nr. 13413, il Nucleo Unificato Comunale fa proprie le conclusioni della Soprintendenza, ritenendo opportuno una riduzione volumetrica del comparto ed una revisione della gerarchia delle sedi viarie.*

- *Per quanto evidenziato dalla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia. Settore V.I.A. V.A.S. con il proprio contributo in data 22/08/2023 prot. nr. 13900, il Nucleo Unificato Comunale fa proprie le conclusioni del Settore V.A.S. della Regione Toscana, in particolare sulla coerenza delle NTA del PUA a quanto indicato all’art. 11 del DPGR 29/R/2008.*

- *Per quanto evidenziato dall’Autorità Idrica Toscana con il proprio contributo del 03/08/2023 prot. nr. 12856, il Nucleo Unificato Comunale fa proprie le conclusioni dell’Autorità sulla tutela della risorsa idrica.*

- *Come si evince dalla tavola OU01, le acque meteoriche vengono convogliate e indirizzate verso il Fosso della Ruota, che nello scorso mese di giugno è stato interessato da un’esonazione nella zona di Badesse; alla luce di ciò, il Nucleo ritiene che la V.A.S. dovrà approfondire l’aspetto del conferimento e dello smaltimento delle acque meteoriche provenienti sia dalle aree pubbliche che private, adottando, per quanto possibile, pavimentazioni drenanti e sistemi che mitighino e/o riducano l’afflusso delle acque nel Fosso della Ruota. Questo anche a fronte del fatto che l’area a valle del lotto (parte non edificabile) è individuata dallo strumento urbanistico come zona interessata da soliflusione e dal piano di protezione civile come area a pericolosità morfologica media e pertanto dovrà essere posta debita attenzione nella regimazione delle acque bianche.*

Per quanto sopra riportato, si suggerisce di ruotare l’area a verde pubblico che, oltre a raccordare e “chiudere” i resedi privati con la rimanente area del comparto destinata ad orti periurbani, come evidenziato anche dalla Conferenza Paesaggistica ex art. 23 c.3 della Disciplina del PIT, consentirebbe una riduzione della velocità di dilavamento dell’acqua di prima pioggia, in una zona a pericolosità da frana da media a elevata.”.

Dato atto che, successivamente alla seduta soprarichiamata, non sono pervenuti altri contributi e pareri;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 19 del 31.07.2023, il quale stabilisce di nominare l'Arch. Cesare Calocchi Responsabile dell'Area Tecnico Lavori Pubblici e Ambiente;

Visto che per la materia del presente atto non si rende necessaria l'attestazione in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

DETERMINA

In qualità di **Autorità Competente**, individuata con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 06.09.2012 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 02.11.2021 "Competenze in materia di V.I.A. ai sensi della L.R. 12 febbraio 2010 n. 10.", insieme ai tre membri della Commissione Comunale per il Paesaggio, relativamente al processo di verifica di assoggettabilità a VAS per la proposta di **Piano Urbanistico Attuativo dell'Area TU20 in località San Martino**, nella nuova elaborazione, citata in premessa:

- Di **assoggettare** la proposta di P.U.A. in oggetto a V.A.S. ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. nr. 10/2010 e s.m.i.;
- Di stabilire che dovranno essere rispettate le prescrizioni eventualmente contenute nel Documento preliminare di VAS;
- Di concludere pertanto la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22 della L.R.T. nr. 10/2010 e s.m.i.;
- Di rendere nota la conclusione del procedimento mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web del Comune di Monteriggioni;
- Di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione l'Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.

La presente determinazione è pubblicata, per fini conoscitivi, per quindici giorni all'albo on-line e viene trasmessa all'Ufficio Segreteria in originale per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE
CALOCCHI CESARE / ArubaPEC S.p.A.